

Un importante caso giuridico dell'Inghilterra Elisabettiana: *il Ducato di Lancaster di Edmund Plowden*

Giada Trebeschi

in: *Quaderni Meridionali. Rivista di studi storico-sociali, attualità e ricerche archivistico-bibliografiche*, Anno XIV, n.30, Napoli, Dicembre 1999.

E' noto come sin dal medioevo si possa notare come l'idea dei due corpi del re¹ fosse accettata come vera e ritenuta, sulle basi di tutta la tradizione politico-religiosa dei tempi antichi², incontrovertibile.

Nel medioevo infatti dove qualsiasi pensiero, o azione erano pregni di spirito religioso, di espressioni mistiche dense di significati simbolici, anche il modo di vedere la figura del sovrano non poté rifuggire a questa intensità religiosa, né poté tendere a rompere con il passato. Le cerimonie d'incoronazione seguivano, ad esempio, un rituale, teso ad accrescere nella scelta del sovrano la certezza della volontà divina. La teatralità dei gesti, l'interpretazione e la simbologia usata non erano l'espressione di un mero cerimoniale, soprattutto nella coscienza popolare. L'atto d'unzione dei re non era quindi solo rappresentazione ad effetto, ma era la reale consacrazione di un Dio, al quale si chiedeva protezione.

Allo stesso modo, anche nell'iconografia del tempo, elementi emblematici come il colore o la circolarità della corona richiamavano, l'aureola che circondava il capo dei Santi, avvicinando, così, simbolicamente il sovrano a Dio.

Il re aveva il potere di guarire con il tocco o con la preghiera. Queste virtù guaritrici del sovrano³ gli derivavano dall'unzione del capo avvenuta nel cerimoniale dell'investitura; esse dunque dipendevano dal «corpo» *trascendente* che, attraverso il crisma sacro, entrava nel corpo mortale del sovrano.

In campo ecclesiastico la necessità di trasferire il potere ad un altro depositario veniva risolta, mediante la finzione teologico-giuridica dell'*interrex*⁴. Adottando una politica analoga, si cercò di risolvere anche la questione della continuità del potere temporale⁵ del re.

Cosicché prese corpo l'idea secondo la quale almeno una parte del re non moriva mai. Questa parte immortale era il corpo *trascendente* di origine divina,

¹ Idea secondo la quale c'è del divino nel corpo mortale del depositario del potere.

² La tradizione egizia riconosceva nel faraone il dio in terra, gli ebrei ritenevano che il re fosse "l'Unto del Signore", i greci con la figura dell'eroe avvicinavano gli uomini agli dei formalizzando il diritto divino della sovranità del depositario del potere, i romani dopo aver creato la figura trinomiale di Re-Sacerdote-Magistrato, arrivarono fino al punto di definire *divini* gli imperatori.

³ Sulle virtù guaritrici dei sovrani Cfr. il volume ormai "classico" di Marc Bloch, *I re taumaturghi*, Parigi 1961, trad. it. (a cura di S. Lega), Einaudi, Torino 1973.

⁴ Cristo stesso assume la reggenza delle cose terrene nell'intervallo di tempo necessario per eleggere un nuovo papa ed addirittura per sostituire gli ecclesiastici deceduti.

che passava di re in re senza mai mutare e che, attraverso la trasmigrazione, trasferiva nel nuovo re i principii della regalità e del potere dei suoi predecessori.

Questa idea si radicò così fortemente nelle coscienze degli uomini, che durante il Rinascimento si assistette, con la rilettura e la ricerca di testi classici e patristici, al recupero di un antico passato. Il nuovo risorgeva, simile all'araba Fenice, dalle ceneri del vecchio.

Sulla scia dei Padri della Chiesa venne così recuperata e rinnovata l'idea dell'*eccellenza* del sovrano sugli altri. Gli stessi Padri della Chiesa avevano infatti insegnato che non esiste potere se non quello trasmesso da Dio. Questo insegnamento esercitò una notevole influenza sui teorici dell'assolutismo nel corso del '500 e del '600. Il sovrano divenne allora l'esecutore della volontà di Dio, per cui il suo potere non aveva alcun limite. Fu proprio questo *volontarismo teologico*⁶ che accrebbe la forza dell'assolutismo politico.

Nell'Inghilterra elisabettiana, fu il giurista cattolico Edmund Plowden, fedele a Maria Tudor, a riprendere e rielaborare con una certa originalità la teoria della duplicità del corpo del re.

Plowden era conosciuto dai contemporanei come uno dei più influenti giuristi. I suoi scritti furono fra le opere giuridiche più lette e consultate del tempo⁷. La lingua giuridica dell'epoca elisabettiana era il francese, per cui tutta la sua produzione fu dapprima pubblicata in francese, per poi essere tradotta in inglese soltanto nel XVII secolo con il titolo: *Commentaries or Reports of the learned and famous Lawyer Edmond Plowden*.

Plowden stesso spiega ai suoi lettori d'aver dato inizio ai *Reports* nel tredicesimo anno del regno di Enrico VIII, cioè nel 1539, all'età di vent'anni, per poterli utilizzare come una sorta di manuale legale per uso personale, e tale rimase fino a quando l'Autore non si convinse a pubblicarlo nel 1571⁸.

Uomo di cultura dotato di spirito arguto, figura di primo piano fra i banchi dei tribunali dell'epoca, Plowden utilizzò per scopi giuridici, l'idea della sacralità del

⁵ L'abolizione dell'interregno temporale avviene per la prima volta in Francia nel 1270 con la legittimazione della successione al trono del primogenito reale. In questo modo, viene legittimato il potere dinastico. "Il potere reale - osserva Giovanni da Parigi - deriva da Dio e al popolo che elegge il re nella sua persona o nel suo casato" (Giovanni da Parigi, *De potestate regia et papali* in *Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIII siècle*, Paris 1942, c.10 ed. Leclercq p.199, 23: "Potestate regia [non] [...] est a papa sed a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo").

⁶ Anche per Martin Lutero e i riformatori del XVI secolo la volontà di Dio è causa di tutto e di conseguenza la legittimazione del potere è di origine divina. "... di entrambe le giustizie, terrena e spirituale, è fondatore, signore, promotore e remuneratore Dio; e non vi sono ordinamenti o poteri umani ma soltanto divini" (Martin Lutero, *Se anche le genti della terra possano giungere alla beatitudine*, in *Werke*, XIX, pp.629-630. G.Fassò op. cit. vol. II, nota 11, p.52).

⁷ Marie Axton, *The Queen's two Bodies: Drama and the Elizabethan Succession*, Londra, Royal Historical Society, 1977, p.15.

⁸ Ivi p.20.

sovrano. Teoria che, come si è accennato, risaliva a molti secoli prima e che era ormai divenuta parte integrante del diritto del corpo delle leggi relative alla figura del sovrano e alla istituzione monarchica.

Plowden, sostenendo la validità giuridica della duplicità del corpo del sovrano sistemava, in maniera più organica, le teorie relative alla doppia natura del corpo del re. Egli poneva l'attenzione su quel corpo *trascendente* ritenuto di origine divina e lo trasformava in un corpo teo-politico, che passava da un re all'altro, nel quale era quindi identificato il concetto di sovranità. Questa trasformazione era confermata dagli attributi che il corpo politico assunse in quel periodo storico. Presentandosi, come immortale, invisibile e incorruttibile, il *corpo trascendente*, implicava un'origine sovranaturale, mentre la sua infallibilità suggeriva in campo giuridico, una valenza squisitamente politica.

Questa teoria fu più volte ribadita da Plowden nei suoi casi giuridici. Il primo esempio di rilievo può essere il caso *Hill contro Grange*⁹ discusso nei primi anni di regno di Maria e Filippo dalla cui risoluzione si comprese che, «mentre il carattere umano dell'incarnazione individuale appariva trascurabile e indifferente, l'unica cosa che contava dinnanzi a quel tribunale di giudici *monofisiti* era l'essenza eterna o *divinità* del monarca»¹⁰. Un altro caso importante è quello di *Willon contro Berkeley*¹¹, discusso agli inizi del regno della regina Elisabetta dinnanzi alla corte ordinaria. Il problema riguardava lo sconfinamento di Lord Berkley in alcune terre che egli riteneva parte integrante dei propri domini, in quanto aveva versato una tassa ad Enrico VII. Il giudice Southcote, sostenuto dal giudice Harper, sviluppò la teoria della «migrazione dell'anima, cioè della parte immortale della regalità, da un'incarnazione all'altra, espressa dal concetto della *demise*¹² del re»¹³ che divenne il punto centrale della teoria dei due corpi del re e che, da allora, non fu mai più messa in discussione dai giuristi.

Anche il caso di *Sir Thomas Wroth*¹⁴ tratta della teoria dei due corpi del re; infatti, la questione discussa riguardava la nomina di Sir Thomas Wroth a Cerimoniere d'Appartamento privato di Edoardo VI, quando quest'ultimo non era ancora asceso al trono. Nel momento in cui Edoardo divenne re a Sir Thomas non fu più corrisposto lo stipendio, perché il suo servizio non fu «considerato confacente al rango di un re»¹⁵. Il giudice Saunders ritenne però che la continuazione del servizio era giustificata dal momento che Sir Thomas si

⁹ E. Plowden, *Commentaries and Reports*, London 1650, pp.124-125.

¹⁰ Ernst H. Kantorowicz, *I due Corpi del re*, trad. it. (a cura di Giovanni Rizzoni), Einaudi, Torino, 1989, p.13.

¹¹ E. Plowden, op. cit., vol I, pp.137-153.

¹² È un termine che indica il trasferimento o la cessione di un diritto, di qui il significato traslato di *morte del re*.

¹³ E. H. Kantorowicz, op. cit. p.12.

¹⁴ E. Plowden, op. cit. vol. II, p.20.

¹⁵ E. H. Kantorowicz, op. cit., p.13.

prende ancora cura, simile ad un medico o ad un chirurgo, del corpo naturale del re.

Questa teoria fu utilizzata in altri casi giuridici, ma fu soprattutto in quello del *Ducato di Lancaster*¹⁶, posto a giudizio nel 1561, che Plowden se ne servì magistralmente, tanto da farne il precedente giuridico più rilevante per la teoria dei due corpi del re.

Il *Ducato di Lancaster*, posseduto dal re inglese come proprietà privata¹⁷ e non come proprietà della Corona, era stato dato in affitto da Edoardo VI durante il suo regno. Nel 1561, la regina Elisabetta ne pretese la restituzione. Elisabetta addusse come causa per invalidare il precedente contratto di affitto, la minore età del fratellastro al momento della firma, secondo la legge, infatti, un minore non poteva affittare terreni.

La tesi di Plowden, sosteneva, invece, che il minore che aveva stipulato il contratto, essendo re, oltre al *corpo naturale* era dotato anche del *corpo politico* appartenuto ai suoi predecessori. Quel corpo politico ora apparteneva ad Elisabetta, e la regina era tenuta a rispettare i contratti fatti dai sovrani che l'avevano preceduta sul trono inglese. Elisabetta poteva dunque decidere di non rinnovare il contratto, ma doveva comunque rispettarne il termine di scadenza.

«...Quando entrambi i corpi - commenta infatti Plowden - sono in un'unica persona, entrambi hanno le proprietà, le qualità e la dignità del corpo politico che è il più degno e nessun atto fatto da Re quale sovrano può essere invalidato a causa di una qualsiasi menomazione del corpo naturale»¹⁸.

Questa teoria implicava che il corpo politico è superiore a quello naturale, e che nella persona del Re i due corpi sono indissolubilmente uniti. Per rompere questa unità si doveva verificare o la deposizione legittima del sovrano o la morte del corpo naturale. In entrambi i casi, il corpo politico trasmigrava nel corpo del nuovo sovrano, e, ricreando un'unità perfetta con il nuovo corpo naturale, si portava dietro la parte immortale della regalità.

Questa finzione della duplicità della natura richiamava quella della natura del Cristo Dio-Uomo e, anche se i termini avevano subito una trasformazione, ravvivava l'idea di un potere che, come dice S. Paolo, «non vi è se non da Dio»¹⁹.

E' significativo il fatto che nei *Reports* di Plowden si trovino definizioni quasi teologiche relative ai Due Corpi del Re²⁰ che, come in altri trattati legali,

¹⁶ E. Plowden, *The Dutchie of Lancaster case*, cit., vol. I, pp.134-137.

¹⁷ Enrico IV (1367-1413) duca di Lancaster, dato che il suo titolo regale poteva essere annullato in quanto discendente da un ramo cadetto della famiglia reale, volle mantenere il suo ducato staccato dalle proprietà reali per poterlo trasmettere ai suoi eredi in caso di annullamento del titolo reale.

¹⁸ Edmund Plowden, *The Duthie of Lancaster Case*, op, cit., vedi traduzione proposta in Appendice.

¹⁹ San Paolo, *Lettera ai Romani*.

²⁰ E.Kantorowicz, op. cit., p.18.

riconfermano l'uso dei giuristi di ispirarsi «all'ecclesiologia e di servirsi del linguaggio ecclesiastico per scopi secolari»²¹.

E' importante notare come nello stesso periodo in cui Plowden formulava la sua tesi sui due corpi del sovrano, Sir John Fortescue nel suo trattato *The governance of England*²² sottolineasse che il corpo politico del re è totalmente estraneo alle imperfezioni del suo corpo naturale. Fortescue, infatti, scriveva:

«... non è certo un potere poter peccare, far del male, ammalarsi, invecchiare o recar danno a se stessi. Tutti questi poteri sono piuttosto indice di impotenza [...] gli spiriti santi e gli angeli, che non possono peccare, invecchiare, ammalarsi, o recar danno a se stessi, hanno quindi più potere di noi, che possiamo essere colpiti da tutte queste debolezze. Ed è per questo che il potere dei re è maggiore»²³.

Appare evidente come in questo passo il pensiero giuridico restasse strettamente legato al pensiero teologico. Il corpo politico del sovrano appariva simile a quello dei *santi spiriti ed angeli*, perché, come gli angeli era una rappresentazione dell'immutabile attraverso il tempo. Esso era innalzato - ha osservato acutamente il Kantorowicz - «alle angeliche altezze»²⁴.

La finzione della duplicità del corpo del sovrano è utilizzata con grande forza nel caso del *Ducato di Lancaster*, Plowden, però, non considera questa teoria un mero artificio per vincere in tribunale, ma una formalizzazione giuridica del modo di interpretare la figura del sovrano, che era propria del suo periodo.

Il fatto che questa teoria fosse condivisa da numerosi giuristi del suo tempo aiuta a comprendere che essa non si presentasse come una pura invenzione giuridica, bensì come una teoria che contava su una lunga tradizione ma che poggiava anche sui bisogni della collettività, cioè, dell'inconscio collettivo, che in questo modo esprimeva le paure e i bisogni più riposti dell'uomo.

La tradizione prima del contributo garantito da Plowden aveva messo a punto l'idea di una volontà divina che legittima il potere. Quest'idea, negli animi dei popoli, era presente a livello emotivo, inconscio e prendeva forza dalla religione radicandosi poi sul piano politico-sociale in quanto situazione di comodo.

Con Plowden si giunse alla prima vera trattazione giuridica di quest'idea, alla sua formalizzazione sul piano legale, rafforzata dalla sentenza dei giudici che la resero così un vero e proprio precedente legale.

Circa settant'anni dopo la pubblicazione dei *Reports*, l'Inghilterra precipitò nella guerra civile che portò al potere i puritani di Cromwell. Il re Carlo I,

²¹ Ibidem.

²² Sir John Fortescue, *The Governance of England*, (ed. a cura di C.Plummer, Oxford 1885.), Cfr. E.Kantorowicz, op. cit. p.8, nota 3..

²³ Ibidem, capitolo VI ed. cit. p.121.

²⁴ Ernst H. Kantorowicz, op. cit. p.8.

sconfitto e catturato, fu condannato a morte. La sua decapitazione determinò nel popolo un senso di smarrimento, perché, in effetti con l'uccisione del re non solo si era sacrificato il suo corpo materiale, ma anche quello *politico*. Il popolo - ha osservato Mario Borsa - non avrebbe voluto né il processo né la condanna del re, del resto anche i Presbiteriani erano contrari e la City propendeva piuttosto per un compromesso politico²⁵.

Neanche allora però si assistette al disfaccimento della finzione storica. Nella coscienza comune, infatti, continuò ad albergare l'idea dell'origine divina del potere. Il boia Brandon si rifiutò di decapitare il re, forse per una sorta di rifiuto inconscio, che vedeva simbolicamente la sede del corpo divino nella testa sulla quale poggiava la Corona. Furono infatti due fedeli di Cromwell, che non rivendicarono mai l'uccisione del re, a prendere il suo posto.

Anche la sepoltura di Carlo I sembrò confermare il forte simbolismo che gravava sulla sua morte. La testa viene ricucita al corpo in ossequio all'integrità ed al rispetto dovuto al corpo umano che era stato sede del corpo politico-sovrannaturale.

In realtà il popolo non era ancora pronto ad un simile *stravolgimento*. Nel 1660 fu restaurata la monarchia e Carlo II divenne re d'Inghilterra.

Con l'Illuminismo l'intervento divino nel fluire della storia, intesa come lo svolgersi degli avvenimenti umani, non ebbe più modo di essere. La decapitazione di Luigi XVI difatti assunse anche simbolicamente il significato di un taglio con le concezioni del passato; fu un tentativo di estirpare l'idea che il potere regio avesse un'origine divina. Nel 1789 il popolo sembra pronto a disfarsi di quel re che la divina provvidenza gli aveva dato ed era deciso a proclamare la Repubblica.

Con la rivoluzione e la decapitazione del re si giunse, dunque, al termine del processo di sostituzione di Dio con la Ragione iniziato dagli illuministi.

Tuttavia, l'idea di un capo voluto in qualche maniera da Dio continuò a persistere:

«Se questo trono, sul quale la Provvidenza e la volontà della nazione mi hanno fatto salire è caro ai miei occhi, è perché esso solo può difendere e conservare gli interessi più sacri del popolo francese»²⁶.

Sono, infatti, queste le parole che Napoleone pronunciò in veste di imperatore, riproponendo i modelli del passato, secondo i quali esisteva una volontà divina che legittima il depositario del potere. Certo, la natura sacra del sovrano non era ormai forte come nei secoli precedenti, ma appare significativo che vi fosse un

²⁵ Mario Borsa, *La fine di Carlo I*, Mondadori, Verona 1936, p.215.

²⁶ Trad. da *Correspondance de Napoléon I publiée par ordre de l'empereur Napoléon III* vol.X, Parigi 1862, pp.105-106. Tratto dal discorso dell'imperatore all'apertura della sessione legislativa (Parigi, 6 nevoso anno XIII, 27 dicembre 1804).

ritorno della credenza nell'intervento divino. Il re tornò ad essere tale perché così Dio aveva stabilito.

La dottrina dei due corpi del potere subì allora un'ulteriore trasformazione: il corpo politico diventò, per così dire, più spirituale che giuridico. La divina Provvidenza riprese il posto che aveva avuto in passato e che, nel passato, era già stato del Fato e della Fortuna.

Mutano soltanto i nomi. L'attesa di scorgere un'innovazione fu delusa. Nessuna idea nuova, nessun vero stravolgimento, nulla era davvero cambiato si era soltanto avuta una trasformazione.

Ci si rende dunque conto di quanto antica sia l'origine di quest'idea che, non può essere semplicisticamente considerata come un mezzo o uno strumento di legittimazione, dato il suo perpetuarsi e rinnovarsi nei secoli. Essa sembra, piuttosto, nascere dalla ricerca di un contatto col divino, dalla voglia di certezze o forse, più semplicemente, da quel bisogno insito nell'animo umano di trovare una giustificazione alla propria esistenza.

APPENDICE

*Il caso del Ducato di Lancaster*²⁷

«Enrico VIII fa un contratto d'affitto per 21 anni, sotto il grande Sigillo²⁸ del Ducato e poi muore; successivamente Edoardo VI, pur essendo minorenni, fa un nuovo contratto a uno straniero sotto lo stesso sigillo per altri 21 anni dopo la Determinazione, Resa ecc. del primo contratto d'affitto, e poi muore; e attraverso nessuna azione legale²⁹ la regina Elisabetta può invalidare questo secondo Sigillo adducendo come pretesto la minore età del re Edoardo VI anche se egli si era impadronito del Ducato con il suo corpo naturale soggetto alla debolezza dell'infanzia. Infatti il suo corpo naturale è investito e adornato con la dignità del *corpo politico* del re che è totalmente estraneo a tali imperfezioni. Un contratto d'affitto di un Ducato stipulato da un Re di minore età è valido sebbene egli ne sia venuto in possesso con il suo corpo naturale che è soggetto alla debolezza dell'infanzia poiché questo suo corpo naturale è investito e adornato con lo stato e la dignità Reale, attraverso la sua unione con il corpo politico che è totalmente estraneo a tali imperfezioni. Così quando entrambi i corpi sono in un'unica

²⁷ Traduzione italiana del caso giuridico: *The Dutchie of Lancaster Case*, in E. Plowden, *An exact abridgment in English of the Commentaries or Reports of the Learned and Famous Lawyer E. Plowden*, volume depositato alla British Library (Thomason Tract no E 1297).

Si è qui cercato di non fare una traduzione libera, né di ottenere un miglior italiano, nel tentativo di non modificare le intricate e intriganti sottigliezze interpretative che ci vengono proposte dal testo seicentesco.

²⁸ Il *Sigillo* è un 'modo legale' e pertanto legalizza l'atto.

²⁹ Si è qui tradotto *by all the Justices* come *zioni legali* per rendere meglio l'idea che non vi era alcun modo legale di cancellare gli atti di Edoardo VI ponendo come pretesto per invalidarli la sua giovane età.

persona, entrambi hanno le proprietà, le qualità e la dignità del corpo politico che è il più degno, e nessun Atto³⁰ fatto dal Re quale sovrano può essere invalidato a causa di una qualsiasi menomazione del suo corpo naturale. Dunque tutti i contratti di un Re di minore età sono validi (vedi il caso di un dono del re in *Thorp*, 36. Ass. Pl.54, vedi anche 6.E.3.291³¹ il re minorenni avrà il diritto di ereditare dai suoi predecessori)³². Così il Re possiede [una terra] legalmente per acquisto o per eredità quando è Re, o prima di diventarlo, nella capacità del suo corpo naturale anche se è diventato Re quando era minorenni; e passerà solo attraverso le “lettere patenti”³³ e senza assegnazione legale, poiché egli non può fare assegnazione legale col suo corpo naturale staccato dal corpo politico dato che essi sono uno stesso corpo indivisibile e, per un Re, è contrario alla propria dignità Reale di fare assegnazione legale della propria persona; e l’assegnazione legale è importante nei fatti; il re deve far registrare tutti i suoi atti.

Così il Re non ha bisogno di domandare l’affitto di una terra definito da un suo predecessore, ma non ne entrerà in possesso se la Condizione verrà rotta, finché ciò non sarà riconosciuto dall’inchiesta, se egli vende o compra prima di essere Re e minorenni (se è già Re si procede diversamente), però dopo essere divenuto Re, dovrà evitarlo prima per la sua minore età, ma non potrà entrarne in possesso senza inchiesta poiché la sua persona, che ne aveva diritto prima, è ora unita allo stato Reale, e il Re non può compiere nulla senza la Registrazione dei suoi atti. E così gli Atti che fa il Re che toccano cose inerenti il suo corpo naturale, richiedono le stesse formalità e le stesse ordinanze delle cose inerenti il corpo politico in quanto i due corpi sono uno solo; perché le cose possedute non mutano per la persona del Re, tranne che per la persona; né il possesso cambia la causa di una cosa posseduta.

Enrico IV, che era Duca di Lancaster, mantenne il suo Ducato annesso alla Corona, come un terreno della stessa attraverso l’assunzione della Corona; poiché il suo titolo alla Corona poteva essere annullato, e dato che egli voleva preservare il Ducato ai suoi eredi in caso di una sua rimozione dalla Corona, lo separò dalla Corona mediante uno Statuto (1 H.4)³⁴. Così come accadeva primasolo in caso di eredità di una Terra e del suo Governo; vale a dire³⁵ per Cessione, come era prima nelle mani del Duca, come per assegnazione legale e riconoscimento feudale, ma non distaccata dalla Corona per le prerogative della sua persona³⁶, come in 10. H.4

³⁰ Si intende atto legale.

³¹ Statuto n.6 di Edoardo III.

³² Parentesi mia.

³³ Le lettere patenti sono una sorta di brevetti concessi dal sovrano che accordano un privilegio o un monopolio.

³⁴ Statuto n.1 di Enrico IV.

³⁵ Viz.= Like

³⁶ La persona di Enrico IV.

7. H.4³⁷, il Re ebbe uno *scire facias* contro Lord Lestrage con un *non omittas* per la terra del ducato.

Così come in 3. H.6 Rot.112³⁸ la commissione di tutela ha favorito prima della promulgazione, e un *procedendo* con una Clausola che stabiliva di non andare in giudizio *Rege inconsulto*. Perciò, dato che la persona del Re per la terra del Ducato è più importante di un Duca, egli non avrà favori fin dopo la promulgazione del Duca, poiché è una persona Comune e dovrà fare un contratto d'affitto in qualità di Re dato che esso copre il nome di Duca nel suo Reame; dunque i funzionari troveranno che egli possiede da Re e non da Duca il Ducato stesso; e in 3. H.5³⁹ tutti i contratti del Ducato saranno stipulati con apposizione del Sigillo del Ducato altrimenti saranno annullati in modo che tutti i possedimenti del Ducato saranno utilizzati e riconosciuti distinti da quelli della Corona per il sistema suddetto, poiché egli era il diretto erede del Ducato; e poiché il Ducato era nelle mani di Enrico IV similmente lo era in quelle di Enrico V ed Enrico VI. Ma Edoardo IV⁴⁰ essendo erede legittimo al trono, annesse il Ducato di Lancaster confiscandolo a favore della Corona; in questo modo alterò il corso dell'eredità dello stesso facendolo passare dall'appartenere al suo corpo naturale a quello politico, suo e dei suoi successori, ma non per quanto concerneva il modo di Governo, il nome ecc., poiché lo divise dagli altri possedimenti della Corona, e il trasferimento di proprietà era sotto un altro Sigillo, attraverso assegnazione legale e riconoscimento feudale, mezzi che vengono usati per altri possedimenti, come in 21 E.4. 60⁴¹. La terra del Ducato nell'Area *Palatina*, esce dalla Corona tramite licenza ottenuta per mezzo di assegnazione legale, dato che la possiede in qualità di Duca. Con lo Statuto 1. H.7⁴² il Ducato fu separato dalla Corona e reso ereditario secondo la naturale capacità del Re, come era sotto Enrico V perché Enrico VII discendeva dalla casata dei Lancaster, così è sotto Edoardo VI; la Regina fa un infeudamento del Ducato fuori dall'Area *Palatina*, per essere posseduto *in capite* dalla Corona, e non dal Ducato; dato che il Re non è Duca nel suo Regno ma può esserlo quando è fuori dal Regno».

³⁷ Statuti n.10 e n.7 di Enrico IV.

³⁸ Statuto n.3 di Enrico VI.

³⁹ Statuto n.3 di Enrico V.

⁴⁰ Edoardo IV (1442-1483) era figlio di Riccardo duca di York, nel 1461 tolse il regno a Enrico VI di Lancaster (guerra delle due rose).

⁴¹ Statuto n.21 di Edoardo IV.

⁴² Statuto n.1 di Enrico VII.